

Charte Carta

4^a edizione rivista, marzo 2025

of della der de

k statistica S

ial pubblica o

of der della de

e Svizzera Sc



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST






La Carta in breve

La Carta della statistica pubblica svizzera è un codice di buone pratiche. I 16 principi relativi al contesto istituzionale, ai processi e ai prodotti statistici costituiscono i pilastri di un quadro comune per la qualità del sistema e contribuiscono pertanto alla credibilità della statistica pubblica.




Il contesto istituzionale favorisce...

- l'indipendenza professionale;
- la collaborazione in partenariato nel sistema statistico svizzero;
- l'accesso ai dati necessari;
- risorse adeguate;
- il controllo della qualità;
- la protezione dei dati e il segreto statistico;
- l'imparzialità e l'obiettività.




I processi statistici...

- si basano su una solida base metodologica;
- sono controllati e trasparenti;
- riducono al minimo l'onere a carico di chi fornisce le informazioni;
- puntano all'uso efficiente delle risorse.



I prodotti statistici...

- rispondono ai bisogni degli utenti;
- riflettono la realtà nel modo più preciso possibile;
- sono aggiornati e pubblicati secondo l'agenda;
- sono comparabili nello spazio e nel tempo;
- sono presentati in modo chiaro e comprensibile.





Preambolo

Scopo e campo d'applicazione della Carta

La Carta della statistica pubblica svizzera è un codice di buone pratiche. Le direttive di etica professionale relative al contesto istituzionale, ai processi e alla produzione statistica sono riassunte in 16 principi, che costituiscono i pilastri di un quadro comune per la qualità del sistema statistico e contribuiscono pertanto alla credibilità della statistica pubblica.

La Carta è uno strumento di autoregolamentazione, fissa obiettivi, completa le basi legali e si applica alle attività connesse con lo sviluppo, la produzione e la diffusione di informazioni della statistica pubblica. Una serie di indicatori di buone pratiche e di standard, per ciascuno dei 16 principi, offre linee guida per la statistica pubblica svizzera.

Nuovi ruoli e nuova struttura

La Carta, stilata nel 2002 dall'Ufficio federale di statistica (UST) e dalla Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT), è stata rivista nel 2008 e nel 2012. Questa versione tiene conto dell'evoluzione dei servizi di statistica in centri di competenza per la gestione dei dati e la scienza dei dati. Come in precedenza, la Carta si concentra sulla statistica pubblica. Raccomanda inoltre ai servizi di statistica di assumere nuovi ruoli in materia di gestione armonizzata e standardizzata dei dati (data stewardship) nonché di sviluppare e utilizzare metodi, tecniche e pratiche di intelligenza artificiale basati sulla scienza dei dati per svolgere compiti statistici e compiti non legati a scopi personali. I principi di etica professionale relativi alla gestione dei dati e alla scienza dei dati non sono oggetto di questa Carta, perché sono rivolti all'amministrazione pubblica in generale e non esclusivamente alla statistica pubblica.

Questa Carta riprende l'attuale struttura del Codice delle statistiche europee (Code of Practice, CoP) in vigore dal 2005, tralasciando gli aspetti specifici dell'UE e considerando le peculiarità del sistema statistico federalista svizzero nonché la terminologia delle precedenti versioni della Carta. In questo modo si tiene conto del fatto che la Carta e il CoP sono da tempo ampiamente allineati sul piano dei contenuti.

Orientamento al sistema comune di valori e attuazione

Completando le diverse basi legali federali e cantonali, la Carta costituisce il quadro unico per il sistema della statistica pubblica svizzera. All'interno di questo sistema, l'orientamento alla Carta è volto a promuovere valori fondamentali di etica professionale come l'indipendenza professionale, l'imparzialità, il segreto statistico, l'accessibilità all'informazione, ecc, garantendo così un elevato livello di qualità. Ciò dovrebbe a sua volta rafforzare la fiducia nelle informazioni statistiche e, più in generale, nella credibilità della statistica pubblica. Quest'ultima può così adempiere il suo mandato: consentire la formazione dell'opinione pubblica con informazioni statisticamente rilevanti e creare le basi per il processo decisionale in ambito politico ed economico. La statistica pubblica è un bene pubblico.

In qualità di centro di competenza per la statistica pubblica a livello federale, l'UST è responsabile del coordinamento del sistema statistico svizzero, che comprende circa 40 servizi di statistica a livello federale a cui se ne aggiungono altri 40 circa a livello regionale. I servizi statistici regionali soddisfano bisogni regionali specifici dei Cantoni e delle città. I servizi di statistica differiscono notevolmente per compiti, dimensioni, struttura organizzativa, collocazione istituzionale ecc. Non tutti sono quindi interessati in egual misura da tutte le disposizioni della Carta. Tutti devono però rispettarne i principi, adoperarsi per la loro attuazione attraverso misure adeguate e, in generale, separare chiaramente i lavori statistici da eventuali compiti di esecuzione, vigilanza o regolamentazione.



Principi e indicatori

Gli indicatori concretizzano le diverse dimensioni dei principi e consentono di verificarne l'applicazione. Oltre alle autovalutazioni, si procede in primo luogo con scambi di buone pratiche tra servizi di statistica e revisioni tra pari (Peer reviews).

Destinatari e adesione alla Carta

La Carta si rivolge ai produttori di statistiche pubbliche in Svizzera. specificati in dettaglio nell'allegato. In vista della loro adesione alla Carta, sono specificati nell'allegato e denominati di seguito in modo indistinto come «servizi di statistica».

Impegno dei servizi di statistica

Firmando la Carta, i servizi di statistica si impegnano a rispettarne i principi e ad adoperarsi per la loro attuazione con misure adeguate. Essi informano la loro autorità superiore riguardo all'adesione, si accertano della sua approvazione di principio e rendono pubblica la Carta e la loro adesione alla stessa.

Consiglio di etica della statistica pubblica svizzera

Su mandato dell'UST e della CORSTAT, la Sezione «Statistica pubblica» della Società svizzera di statistica (SSS-O) istituisce un Consiglio di etica incaricato di vigilare sul rispetto della Carta, prestare consulenza e contribuire alla sua promozione. La SSS-O garantisce l'indipendenza del Consiglio di etica.

Le questioni organizzative sono precisate nell'allegato alla Carta.

Il contesto istituzionale favorisce...

- l'indipendenza professionale;
- la collaborazione in partenariato nel sistema statistico svizzero;
- l'accesso ai dati necessari;
- risorse adeguate;
- il controllo della qualità;
- la protezione dei dati e il segreto statistico;
- l'imparzialità e l'obiettività.

Principio 1 **Indipendenza professionale**

L'indipendenza professionale dei servizi di statistica dalle autorità politiche, di regolamentazione o da altre autorità amministrative, nonché dagli attori del settore privato, garantisce la credibilità della statistica pubblica.


INDICATORE

1.1 L'indipendenza professionale dei servizi di statistica nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle informazioni statistiche è stabilita per legge e organizzata in modo adeguato.

1.2 Le persone responsabili dei servizi di statistica dispongono delle competenze tecniche necessarie. Occupano una posizione gerarchica che garantisce loro un accesso ai massimi livelli dell'amministrazione e all'autorità politica.

1.3 Le persone responsabili dei servizi di statistica devono garantire che le statistiche siano sviluppate, prodotte e diffuse in totale indipendenza.

1.4 Le persone responsabili dei servizi di statistica sono competenti per la definizione dei metodi statistici, degli standard e delle procedure, nonché del contenuto e del calendario delle pubblicazioni statistiche.



- 1.5** I programmi di lavoro statistici sono resi pubblici e lo stato di avanzamento dei lavori è oggetto di relazioni periodiche.
- 1.6** Le pubblicazioni statistiche sono chiaramente identificabili come tali e sono pubblicate separatamente dalle comunicazioni di natura politica. In caso di comunicazioni congiunte, conferenze stampa ecc. svolte insieme ad altri attori, la parte della statistica pubblica è riconoscibile come tale.
- 1.7** I servizi di statistica segnalano, tramite prese di posizione, le interpretazioni errate e gli usi abusivi rilevanti dei loro risultati.
- 1.8** Le procedure di selezione delle persone responsabili dei servizi di statistica sono trasparenti e si basano su criteri tecnici. La cessazione del rapporto di lavoro è disciplinata dalla legge e non può essere motivata dall'aver rispettato l'indipendenza professionale o scientifica.

Principio 1a **Coordinamento e collaborazione**


Completando le basi legali federali e cantonali, la Carta mette a disposizione di tutti i servizi di statistica pubblica un codice di buone pratiche comune. Sulla base di queste disposizioni, i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano in partenariato e contribuiscono così al buon funzionamento del sistema svizzero della statistica pubblica.

INDICATORE

1a.1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in ambito statistico tra Confederazione, Cantoni e Comuni, i servizi di statistica partecipano attivamente ai rispettivi organi della statistica pubblica.

1a.2 I servizi di statistica coordinano le attività statistiche nel loro contesto, sviluppano standard e raccomandazioni e svolgono attivamente il loro ruolo di centri di competenza nel campo dei dati e della statistica.

1a.3 I servizi di statistica possono assumere un ruolo di amministratori dei dati (i cosiddetti data steward) nei settori della statistica, della gestione dei dati e della scienza dei dati, promuovendo la collaborazione con i servizi competenti.



Principio 2 Mandato di rilevazione dei dati e accesso ai dati

La rilevazione di dati e l'accesso a dati provenienti da fonti diverse per scopi statistici avvengono conformemente a una base legale.

INDICATORE

- 2.1** Il mandato che abilita i servizi di statistica a raccogliere dati per produrre e diffondere statistiche pubbliche è sancito dalla legge.
- 2.2** La legislazione autorizza i servizi di statistica a ottenere e utilizzare a titolo gratuito dati amministrativi per scopi statistici. Per rendere questi dati più idonei agli scopi statistici, i servizi di statistica sono coinvolti fin dalle prime fasi nello sviluppo dei set di dati amministrativi pertinenti.
- 2.3** I servizi di statistica possono appellarsi a una base legale per rendere obbligatoria la partecipazione a una rilevazione statistica.
- 2.4** Nel rispetto del segreto statistico e della protezione dei dati, si agevola l'accesso per scopi statistici ad altri dati, ad esempio di proprietà privata.
- 2.5** Le persone interrogate sono informate in modo chiaro e trasparente sulle basi legali e sugli scopi della raccolta di dati nonché sulle misure adottate per garantire la protezione dei dati.

Principio 3 Risorse adeguate

I servizi di statistica dispongono di sufficienti risorse per adempiere il proprio mandato.

INDICATORE


- 3.1** Sono disponibili risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate, in termini di quantità e qualità, per soddisfare il fabbisogno statistico.
- 3.2** La portata, il grado di dettaglio e il costo delle statistiche sono proporzionati ai bisogni.
- 3.3** Le richieste di nuove statistiche sono esaminate e giustificate in funzione del rapporto tra costi e benefici.
- 3.4** Le statistiche esistenti sono esaminate periodicamente per verificare se i costi e i benefici continuano a giustificarne la produzione.

Principio 4 Impegno per la qualità

I servizi di statistica sono tenuti a garantire la qualità. Essi valutano regolarmente e sistematicamente la qualità dei processi e dei risultati al fine di migliorarla costantemente.

INDICATORE

- 4.1** Le linee guida sulla qualità sono definite e rese pubbliche. Per la gestione della qualità è disponibile una struttura e degli adeguati strumenti organizzativi.
- 4.2** Esistono procedure per pianificare, monitorare e migliorare la qualità dei processi statistici; tra queste figura l'integrazione di dati provenienti da fonti diverse.
- 4.3** Sono redatte relazioni periodiche sulla qualità degli output statistici considerando, se opportuno, gli standard internazionali e nazionali.



4.4

I principali output statistici sono soggetti a revisione periodica, se opportuno con il contributo di esperti esterni.

Principio 5 Protezione dei dati e segreto statistico

L'anonimato dei fornitori di dati, la riservatezza delle loro informazioni, l'uso esclusivo di queste ultime per scopi statistici e la sicurezza dei dati sono garantiti in ogni circostanza.

INDICATORE

5.1

Il segreto statistico è sancito dalla legge. Esso è rispettato trattando in modo rigorosamente confidenziale i dati delle singole persone fisiche o giuridiche. Le informazioni statistiche non devono consentire di risalire a singole persone.

5.2

Il personale dei servizi di statistica firma un impegno di confidenzialità al momento dell'entrata in servizio.

5.3

La violazione intenzionale del segreto statistico è disciplinata dalla legge ed è sanzionata.

5.4

Il personale riceve linee guida e istruzioni sul rispetto del segreto statistico in tutti i processi statistici. La politica di confidenzialità è resa nota al pubblico.


- 5.5** Sono adottate disposizioni organizzative, materiali e tecniche per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati statistici e della loro trasmissione.
- 5.6** Con gli utenti esterni che hanno accesso a microdati statistici per scopi di ricerca sono stipulati contratti che garantiscono la protezione dei dati e il rispetto del segreto statistico.
- 5.7** I dati su persone fisiche o giuridiche rilevati per scopi statistici sono soggetti all'uso esclusivo, ossia non possono essere utilizzati per decisioni o misure amministrative concernenti queste persone. L'uso per altri scopi è consentito solo se espressamente previsto da una legge o se le persone interessate vi acconsentono.

Principio 6 Imparzialità e obiettività

Le informazioni statistiche sono sviluppate, prodotte e diffuse in modo imparziale, nel rispetto dell'indipendenza scientifica e garantendo la parità di trattamento per tutti gli utenti.

INDICATORE

- 6.1** Le statistiche sono prodotte su una base oggettiva, fondata su considerazioni statistiche.
- 6.2** La scelta delle fonti dei dati e dei metodi statistici, nonché tutte le decisioni relative alla diffusione delle statistiche, si basano su considerazioni statistiche.



- 6.3** Gli errori individuati nelle statistiche pubblicate sono corretti non appena possibile. In caso di errori importanti, il pubblico è informato della rettifica.
- 6.4** Le informazioni sulle fonti di dati, sui metodi e sulle procedure utilizzati sono rese pubbliche.
- 6.5** La data e l'ora di pubblicazione dei risultati statistici sono annunciate anticipatamente.
- 6.6** Le principali revisioni e modifiche dei metodi sono preannunciate.
- 6.7** I servizi di statistica decidono autonomamente in merito alla tempistica e al contenuto delle pubblicazioni statistiche, tenendo conto dell'obiettivo di fornire informazioni statistiche complete e aggiornate.

Tutti gli utenti hanno accesso alle pubblicazioni statistiche allo stesso momento e alle stesse condizioni. Ogni accesso preventivo accordato a un utente esterno è limitato, controllato e reso pubblico.

In caso di violazione dell'embargo, le modalità dell'accesso preventivo sono riviste in modo da garantire la parità di trattamento.
- 6.8** Le pubblicazioni statistiche e le dichiarazioni contenute nei comunicati stampa o fornite durante le conferenze stampa sono obiettive e imparziali.

I processi statistici...


- si basano su una solida base metodologica;
- sono controllati e trasparenti;
- riducono al minimo l'onere a carico di chi fornisce le informazioni;
- puntano all'uso efficiente delle risorse.

Principio 7 Solidità metodologica

Le statistiche di qualità si basano su una metodologia solida che richiede strumenti e procedure idonei, nonché di competenze adeguate.

INDICATORE

- 7.1** Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di informazioni statistiche si basano su standard nazionali o internazionali, su metodi scientifici (di scienza dei dati) riconosciuti e su principi di etica professionale e sono costantemente sviluppati in modo innovativo.
- 7.2** Sono attuate procedure per garantire che concetti, definizioni, classificazioni e altri tipi di standard siano applicati in modo coerente all'interno del servizio di statistica.
- 7.3** I registri e le basi di rilevazione sono valutati regolarmente e, se necessario, adattati.
- 7.4** Esiste una stretta corrispondenza tra i sistemi di classificazione regionali, nazionali e internazionali.
- 7.5** I servizi di statistica impiegano personale con le competenze necessarie nei rispettivi settori.
- 7.6** I servizi di statistica promuovono la formazione continua del proprio personale.



7.7

Per migliorare la metodologia, i servizi di statistica promuovono la cooperazione con la comunità scientifica.

Principio 8 Procedure statistiche adeguate

Procedure statistiche adeguate attuate in tutti i processi statistici costituiscono la base per statistiche di alta qualità.

INDICATORE

8.1

Quando le statistiche si basano su dati amministrativi o altri dati, le loro definizioni e i loro concetti devono essere il più possibile affini a quelli utilizzati a scopi statistici.

8.2

I questionari utilizzati nelle indagini statistiche sono testati sistematicamente prima della rilevazione dei dati.

8.3

I processi statistici sono regolarmente monitorati e, se necessario, rivisti.

8.4

I metadati relativi ai processi statistici sono gestiti e, se opportuno, diffusi per tutti i processi statistici.

8.5

Le revisioni sono effettuate secondo procedure standardizzate, riconosciute e trasparenti.

8.6

In mancanza di una base legale, si stipulano accordi con i proprietari di dati amministrativi e di altri dati per disciplinarne l'utilizzo a scopi statistici.

8.7

I servizi di statistica cooperano con i proprietari dei dati amministrativi e di altro tipo con l'obiettivo di garantire la qualità dei dati.

Principio 9 Evitare un eccessivo onere a carico di chi fornisce le informazioni

L'onere di risposta è proporzionato ai bisogni degli utenti e deve essere mantenuto a un livello minimo per chi fornisce le informazioni.

INDICATORE

9.1 La portata e il grado di dettaglio delle statistiche si limitano allo stretto necessario.


9.2 L'onere di risposta è ripartito nel modo più equo possibile tra le popolazioni sondate ed è monitorato dal servizio di statistica.

9.3 Per quanto possibile, i dati richiesti alle imprese sono estratti direttamente dai loro sistemi e la loro trasmissione avviene per via elettronica.

9.4 Per quanto possibile, si ricorre a fonti amministrative e ad altre fonti di dati applicando il principio «once-only» (utilizzo multiplo dei dati forniti una sola volta alla pubblica amministrazione).

9.5 Gli attori del sistema statistico svizzero promuovono lo scambio di dati all'interno del sistema e l'integrazione di dati provenienti da diverse fonti, rispettando al contempo il segreto statistico e la protezione dei dati.

9.6 I servizi di statistica promuovono misure che consentono il collegamento dei dati al fine di ridurre al minimo l'onere di risposta.



Principio 10 Economicità

I servizi di statistica usano le loro risorse in modo efficiente.

INDICATORE

- 10.1** Sono svolti controlli (interni e/o esterni) per verificare come vengono usate le risorse.
- 10.2** Le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono sfruttate il più possibile nel corso dell'intero processo statistico.
- 10.3** Si compiono sforzi proattivi per aumentare il potenziale statistico delle fonti di dati amministrativi o di altro tipo e per limitare il ricorso a rilevazioni dirette.
- 10.4** Per aumentare l'efficienza e l'efficacia, i servizi di statistica promuovono e applicano soluzioni standardizzate, condividendole con altri attori.

I prodotti statistici...

- rispondono ai bisogni degli utenti;
- riflettono la realtà nel modo più preciso possibile;
- sono aggiornati e pubblicati secondo l'agenda;
- sono comparabili nello spazio e nel tempo;
- sono presentati in modo chiaro e comprensibile.

Principio 11 Pertinenza

Le informazioni statistiche elaborate e messe a disposizione dai servizi di statistica rispondono ai bisogni degli utenti.

INDICATORE

11.1 Sono previste procedure per consultare gli utenti. Esse servono a verificare la pertinenza delle statistiche esistenti e a identificare tempestivamente nuovi bisogni. Si promuovono innovazioni per migliorare costantemente i prodotti statistici.

11.2 I programmi di lavoro statistici rispecchiano i principali bisogni degli utenti.


11.3 Il grado di soddisfazione degli utenti nei confronti dell'intera offerta di servizi viene monitorato in modo regolare e sistematico.

Principio 12 Esattezza e affidabilità

Le statistiche rispecchiano la realtà nel modo più preciso e fedele possibile.

INDICATORE

12.1 I dati rilevati, i risultati intermedi e i prodotti statistici sono regolarmente valutati e convalidati.



12.2 Il grado di precisione dei risultati statistici è valutato e reso pubblico.

12.3 Le revisioni dei risultati statistici, ad esempio mediante l'inclusione di dati precedentemente non disponibili o a seguito di cambiamenti metodologici e concettuali, sono analizzate periodicamente. Le conclusioni di tali analisi sono integrate nei processi statistici interni.

Principio 13 Attualità e puntualità

Le statistiche sono aggiornate e sono pubblicate sulla base di quanto annunciato nell'agenda.

INDICATORE

13.1 La pubblicazione dei risultati statistici avviene nei tempi più brevi possibili rispetto al loro periodo di riferimento.

13.2 Per la pubblicazione delle statistiche viene comunicato di norma un orario standard.

13.3 Nei limiti del possibile, la periodicità delle statistiche tiene conto dei bisogni degli utenti.

13.4 Eventuali modifiche dell'agenda sono annunciate anticipatamente e motivate.


13.5 Sono diffusi risultati provvisori di qualità complessivamente accettabile, se ritenuto utile.

Principio 14 Coerenza e comparabilità

Le statistiche sono coerenti tra loro e nel tempo; sono inoltre comparabili a livello internazionale, nazionale e regionale. È possibile combinare e utilizzare congiuntamente dati connessi tra loro e provenienti da fonti diverse.

INDICATORE

- 14.1** Le statistiche sono coerenti in sé e comparabili tra di loro.
- 14.2** Le statistiche sono comparabili su un arco di tempo ragionevole. Per i risultati statistici più rilevanti sono messe a disposizione serie temporali lunghe.
- 14.3** Le statistiche sono elaborate sulla base di norme comuni concernenti il campo d'applicazione, le definizioni, le unità e le nomenclature, applicabili alle varie rilevazioni e fonti di dati.
- 14.4** Le statistiche provenienti da fonti di dati diverse e con periodicità differente sono comparate e, se possibile, armonizzate.
- 14.5** Se opportuno, la comparabilità internazionale e regionale dei dati è garantita e ulteriormente sviluppata mediante scambi periodici tra i servizi di statistica interessati.



Principio 15 **Accessibilità e chiarezza**

Le informazioni statistiche sono presentate in modo chiaro e comprensibile e sono pubblicate in modo adeguato e di facile consultazione. Sono disponibili, accessibili e archiviate insieme ai relativi metadati e spiegazioni, nel rispetto del principio di imparzialità.

INDICATORE

- 15.1** Le statistiche e i relativi metadati sono presentati e archiviati in modo da facilitare una corretta interpretazione e dei confronti significativi.
- 15.2** La diffusione si avvale di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, metodi e piattaforme moderni, così come di standard open data, tenendo conto dei bisogni dei diversi gruppi di utenti.
- 15.3** Quando possibile si realizzano analisi su misura e il pubblico ne è informato.
- 15.4** L'accesso ai microdati è consentito per scopi di ricerca ed è soggetto a norme o disposizioni specifiche.
- 15.5** I metadati sono gestiti e diffusi in forma standardizzata.
- 15.6** Gli utenti sono costantemente informati sulla metodologia dei processi statistici, compresi l'uso e l'integrazione di dati amministrativi e di altri dati.
- 15.7** Gli utenti sono costantemente informati sulla qualità dei prodotti statistici.

Allegato: aspetti organizzativi

1. Organi responsabili e Consiglio di etica

L'Ufficio federale di statistica (UST) e la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) costituiscono gli organi responsabili della Carta. Su loro incarico, la Sezione di Statistica pubblica della Società Svizzera di Statistica (SSS-O) istituisce un Consiglio di etica della statistica pubblica svizzera (Consiglio di etica), che è incaricato di vigilare sul rispetto della Carta, prestare consulenza e contribuire alla sua promozione. Il Consiglio di etica funge da mediatore ed esamina tutte le comunicazioni scritte che riceve in relazione alla Carta. Esso tratta le richieste in modo confidenziale. Nessuna persona deve subire pregiudizio per aver sottoposto una questione al Consiglio di Etica. La SSS-O garantisce l'indipendenza del Consiglio di etica e definisce il suo mandato in un regolamento.

2. Attività soggette alla Carta


La Carta si applica alle attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di informazioni della statistica pubblica. Queste comprendono in particolare l'acquisizione, il trattamento e il collegamento di dati, la creazione e l'aggiornamento di classificazioni, nomenclature e registri, nonché le procedure per l'archiviazione delle informazioni statistiche.

3. Adesione alla Carta

La Carta si rivolge ai produttori di statistiche pubbliche in Svizzera.

Alla Carta possono aderire:

- l'Ufficio federale di statistica (UST);
- gli uffici regionali e i servizi di statistica membri della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT);
- tutti gli altri produttori di statistiche della Confederazione e le istituzioni di diritto pubblico parzialmente sottoposte alla legge sulla statistica federale che producono e diffondono regolarmente, sotto la propria responsabilità, informazioni statistiche;
- tutte le altre unità amministrative o istituzioni di diritto pubblico dei Cantoni o dei Comuni che producono e diffondono regolarmente, sotto la propria responsabilità, statistiche pubbliche.



4. Firma di una dichiarazione di adesione

Con la loro dichiarazione di adesione, i servizi di statistica si impegnano a rispettare la Carta e a promuoverla nonché a fornire al Consiglio di etica le informazioni richieste.

5. Esclusione dalla cerchia degli aderenti

In caso di infrazioni ripetute da parte di un servizio di statistica, dopo aver consultato il Consiglio di etica gli organi responsabili sono autorizzati a escludere detto servizio dalla cerchia degli aderenti alla Carta. Tale decisione deve essere giustificata e resa pubblica.

6. Valutazione della Carta

Gli organi responsabili e il Consiglio di etica si impegnano a condividere tra loro le esperienze sulla Carta ogni volta che lo richiedano le circostanze, ma almeno ogni cinque anni, nonché a esaminare se occorra apportare modifiche alla Carta.

7. Procedura di revisione

Gli organi responsabili decidono le modifiche da apportare alla Carta. A tal fine consultano i servizi di statistica che vi hanno aderito.

8. Entrata in vigore

La Carta rivista entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

9. Pubblicazione

Gli organi responsabili pubblicano e diffondono la Carta. Il Consiglio di etica pubblica l'elenco dei servizi di statistica che vi hanno aderito. Questi servizi segnalano l'impegno a rispettare la Carta nel loro sito Internet.

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST) Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT)
Informazioni:	UST: info@bfs.admin.ch CORSTAT: info@corstat.ch
Testo originale:	tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Impaginazione:	Publishing e diffusione PUB, UST
Online:	www.statistica.admin.ch
Print:	www.statistica.admin.ch Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel, order@bfs.admin.ch, tel. +41 58 463 60 60 stampato in Svizzera
Copyright:	UST, Neuchâtel CORSTAT, Zurigo 2025 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte, eccetto per scopi commerciali.
Numero UST:	941-2500
ISBN:	978-3-303-00766-2

Charter of

Statistical

Office

of
Suisse

